DIS-COLL

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata)

OPERATIVITA' e DESTINATARI

La DIS-COLL opera per gli eventi di disoccupazione interventi nell'anno 2015 *(intervento sperimentale)*.

E' destinata a**i Co.co.co.** e **Co.co.pro**., con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

REQUISITI

E' richiesta la **presenza congiunta dei seguenti requisiti**:

- **stato di disoccupazione** al momento della richiesta di indennità DIS-COLL;
- **almeno 3 mesi di contribuzione** nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione e la data di cessazione stessa;
- nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro **un mese di contribuzione** oppure un **rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese** e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione *(minimale annuo euro 15.548 diviso 12 = 1.296 diviso 2 = 647,50).*

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L'importo dell'indennità è rapportato al **reddito imponibile ai fini previdenziali** *(versamenti contributivi effettuati)* derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

In particolare:

- **se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.195 euro** *(importo rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI)*, la DIS-COLL è pari al **75%** del reddito;
- **se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.195 euro**, la DIS-COLL è pari al **75% del predetto importo,** incrementato di una somma pari al **25%** della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.

L'importo dell'indennità non può superare i **1.300 euro e** si riduce del **3%** ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.

LA DURATA

- non può essere superiore a **6 mesi**;
- è pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione e la data di cessazione stessa.

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA

Domanda telematica all'INPS entro il termine di decadenza di **68 gg.** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La DIS-COLL decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

ULTERIORI CONDIZIONI

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata:

- allo stato di disoccupazione;
- alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
- ai percorsi di riqualificazione professionale.

LA DECADENZA

- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di **durata superiore a 5 giorni si decade dalla DIS-COLL**;
- in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di **durata non superiore a 5 giorni** la DIS-COLL è **sospesa d'ufficio**.

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

I periodi di percezione della DIS-COLL non danno luogo a copertura figurativa ai fini pensionistici.

COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE

Se il beneficiario della DIS-COLL intraprende un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione *(4.800 euro),* deve comunicare all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il **reddito annuo che prevede di produrre**.

Come per la NASpI, il trattamento è ridotto di un importo pari all'**80%** del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nel caso di **mancata comunicazione del reddito** si decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.